



# COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

\*\*\* COPIA \*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- ANNO 2025</b>	NR. Progr.	<b>3</b>
	Data	<b>01/04/2025</b>
	Seduta NR.	<b>2</b>
	Proposta Settore FINANZE	<b>3</b>

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 01/04/2025 alle ore 16:13

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Chetta Salvino	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	S
FISCHETTI Giuseppe	SINDACO	S
Bisanti Serena	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Traetta Lucia	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Cannarile Massimiliano	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Galeone Antonio	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Tinelli Sonia	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Lanzo Rosaria	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Giancano Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Fischetti Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Ponticelli Salvatore	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Massaro Anna Rita	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Andrisano Michele	CONSIGLIERE COMUNALE	N
<b>Totale Presenti</b>	<b>Totale Assenti</b>	<b>6</b>
<b>7</b>		

Assenti Giustificati i signori:

*CANNARILE MASSIMILIANO; TINELLI SONIA; FISCHETTI FRANCESCO; PONTICELLI SALVATORE; MASSARO ANNA RITA; ANDRISANO MICHELE*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Marianunzia Margherita.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, Salvino Chetta dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale alle ore            invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

– **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

– **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

– **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

– **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”*;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale all'articolo 10 comma 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamata la Determina Ager n. 164 del 30.04.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema (I) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*.

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Fragagnano risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato AGER (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) quale Ente Territorialmente Competente (ETC);

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif, in data 13.02.2024 e successivamente integrati a seguito di attività di interlocuzione con l'ETC, è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Rilevato che con determinazione n. 208 del 17.06.2024 il competente Direttore Generale dell' AGER ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2025 ammonta ad € 982.557;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R<sup>2</sup> così quantificate:

- 1) € 19.386 parte variabile;
- 2) € 8.059 parte fissa;

Richiamate

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR,*

---

**<sup>2</sup> ART. 1.4 – Determinazione n. 2/DRIF/2021**

Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

*allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato atto quindi che in applicazione delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2025 relativamente al Comune di Fragagnano è complessivamente pari ad € 812.818,79;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinato;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad €. 955.112, sono così ripartiti:

**COSTI FISSI**                    **€ 397.980**

**COSTI VARIABILI**            **€ 557.132**

Preso Atto che l'onere derivante della riduzioni/esenzioni previste dagli articoli dal 13 al 17 del vigente Regolamento TARI approvato dal Consiglio Comunale, quantificabile per l'anno 2025 in €. 85.700 viene posto a carico delle tariffe TARI;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nelle seguenti percentuali:
  - 77,00 % a carico delle utenze domestiche;
  - 23,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno **2025**, di cui alla **Tabella A)** relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B)** relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2<sup>3</sup>;

<sup>3</sup> L'art. 4.1 MTR - 2 prevede che le entrate tariffarie (vedi art. 2.1 MTR-2) per ciascuna annualità può superare quelle dell'annualità precedente nei limiti della variazione annuale, calcolata sulla base della formula prevista dall'art. 4.2 MTR-2, ovvero  $\rho_a = \text{Tasso di inflazione programmata (vedi art. 4.2 bis MTR - 2)} - \text{coefficiente } X_a$  (coefficiente di recupero di produttività – valore compreso fra 0,1% e 0,5% secondo quanto previsto all'art. 5 MTR - 2) + **coefficiente QL<sub>a</sub>** (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere previsto entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3) + **coefficiente PG<sub>a</sub>** (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere previsto entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3).

#### 4.2 bis MTR - 2

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $aa = \{2024,2025\}$ , il tasso di inflazione programmata,  $\rho_{i,aa}$ , è pari a 2,7%.

#### Art. 4.4 MTR - 2

Ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $C116a$ , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti  $CO_{116,TV,a}^{EXP}$  e  $CO_{116,TF,a}^{EXP}$  di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4.6.

#### 4.4 bis MTR - 2

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $aa = \{2024,2025\}$ , per la determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $CRIa$ , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6.

#### Art. 4.5 MTR - 2

Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e, dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:

- in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;
- *in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025*

#### Art. 4.6 MTR - 2

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti  $CTSa$  e  $CTRa$ ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing ba* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale sulla base di quanto previsto dal successivo comma 17.2.

#### Art. 4.7 MTR - 2

Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif<sup>4</sup> che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Nuovo Regolamento per l'applicazione e la disciplina della tassa sui rifiuti -Tari;

---

<sup>4</sup> Vedi art. 2 “*Istituzione delle componenti perequative*” dell'Allegato A), “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI*”, alla Deliberazione n. 386/2023/R/rif.

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione Contabile;

Con voti resi per alzata di mano: con voti resi per alzata di mano: n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 7 consiglieri presenti in aula al momento della votazione

### **DELIBERA**

1) per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 così come validato con determinazione del Direttore Generale n. 208 del 17.06.2024 da parte dell'Ente di governo d'Ambito (EGATO) denominato AGER Puglia, Ente territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2, integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif, ed i documenti ad esso allegati:

- di quantificare in € **955.112** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio;

2) di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, rispettivamente alla **Tabella A)** e alla **Tabella B)** di seguito riportate quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

5) di dare atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste dal vigente Regolamento TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabili per l'anno 2025 in € 85.700 viene posto a carico delle tariffe TARI;

6) di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2025:

- 31 luglio 2025;
- 30 settembre 2025;
- 31 ottobre 2025;
- 30 novembre (domenica, al 1° dicembre 2025);

7) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere,

con voti resi per alzata di mano: n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 7 consiglieri presenti in aula al momento della votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

**TABELLA A) – UTENZE DOMESTICHE**

<b>UTENZE DOMESTICHE 2025</b>				
<b>COMPONENTI</b>	<b>Ka</b>	<b>Tariffa parte fissa</b>	<b>Kb</b>	<b>Tariffa parte variabile</b>
		<b>€/mq</b>		<b>€/nucleo familiare</b>
<b>1</b>	0,81	0,78425	1,00	110,33
<b>2</b>	0,94	0,91012	1,72	189,77
<b>3</b>	1,02	0,98758	2,10	231,69
<b>4</b>	1,09	1,05535	2,52	278,03
<b>5</b>	1,10	1,06503	3,04	335,40
<b>6 o più</b>	1,06	1,02630	3,47	382,84

**TABELLA B) – UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>UTENZE NON DOMESTICHE 2025</b>						
<b>Ct.</b>	<b>Categoria di attività</b>	<b>Kc</b>	<b>Tariffa parte fissa €/mq</b>	<b>Kd</b>	<b>Tariffa parte variabile €/mq</b>	<b>Tariffa totale €/mq</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni	0,63	1,33299	5,50	1,61178	2,94477
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,69823	4,12	1,20737	1,90561
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	0,44	0,93098	3,90	1,14290	2,07388
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	0,74	1,56574	6,55	1,91948	3,48522
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,74055	5,20	1,52387	2,26442
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	1,20604	5,04	1,47698	2,68302
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,01	2,13702	12,45	3,64849	5,78551
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	0,85	1,79848	9,50	2,78399	4,58247
9	Case di cura e riposo	1,09	2,30629	9,62	2,81915	5,12544
10	Ospedale	1,15	2,42266	12,60	3,69244	6,11511
11	Uffici commerciali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, ufficio postale	1,17	2,47556	10,30	3,01843	5,49399
12	Banche ed istituti di Credito, studi professionali	0,79	1,67153	6,93	2,03084	3,70238
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli anche all'ingrosso	1,13	2,39092	9,90	2,90121	5,29213

14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,50	3,17379	13,22	3,87414	7,04793
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	1,92543	8,00	2,34441	4,26984
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	2,51788	14,69	4,30492	6,82280
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	3,17379	13,21	3,87121	7,04500
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	1,04	2,20050	9,11	2,66970	4,87019
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	2,91989	12,10	3,54592	6,46581
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	1,98891	8,25	2,41767	4,40658
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	1,94659	8,11	2,37664	4,32324
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	3,40	7,19393	63,00	18,46222	25,65615
23	Mense, birrerie	2,55	5,39545	55,70	16,32295	21,71840
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	2,56	5,41661	53,20	15,59032	21,00693
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari anche all'ingrosso	2,44	5,16270	21,50	6,30060	11,46330
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	5,18386	21,55	6,31525	11,49911
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,42	9,35211	68,15	19,97143	29,32355
28	Ipermercati	1,65	3,49117	14,53	4,25803	7,74921
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	7,08814	29,50	8,64501	15,73315
30	Discoteche, night-club, sale da ballo e sale giochi	1,91	4,04130	16,80	4,92326	8,96456

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to SALVINO CHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MARIANUNZIA MARGHERITA

---

## SI ATTESTA

### **L'ESECUTIVITA'**

Della presente deliberazione avvenuta il 14/04/2025 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
  - Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- 

### **LA PUBBLICAZIONE**

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 04/04/2025 al 19/04/2025.

Fragagnano, 04/04/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DOTT.SSA ANNACHIARA COLUCCI

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi, 04/04/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DOTT.SSA ANNACHIARA COLUCCI

---



## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera nr. **3** Data Delibera **01/04/2025**

### **OGGETTO**

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- ANNO 2025

### **PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000**

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la <b>REGOLARITA' TECNICA</b> esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> <b>Data</b> 19/03/2025 <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> F.to Dott.ssa TAMARA LONOCE
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	Per quanto concerne la <b>REGOLARITA' CONTABILE</b> esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> <b>Data</b> 19/03/2025 <b>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</b> F.to Dott.ssa TAMARA LONOCE



---

### **PRESIDENTE**

Buonasera a tutti, sono le ore 16:13 e diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Prima di passare la parola al Segretario Comunale per l'appello, comunico l'assenza giustificata da parte dei Consiglieri Tinelli Sonia e dell'Assessore Cannarile Massimiliano. Prego, Segretario.

### **SEGRETARIO COMUNALE**

Buon pomeriggio. Fischetti Giuseppe, presente; Bisanti Serena, presente; Traetta Lucia, presente; Cannarile Massimiliano, assente; Galeone Antonio, presente; Chetta Salvino, presente; Tinelli Sonia, assente; Lanzo Rosaria, presente; Giancano Pietro, presente; Fischetti Francesco, assente; Ponticelli Salvatore, assente; Massaro Anna Rita, assente; Andrisano Michele, assente. Prego, Presidente.

## **PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "PROPOSTA N. 03 DEL 13.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025"**

### **PRESIDENTE**

Grazie, segretario. Do lettura del primo punto all'ordine del giorno, la proposta n. 3 del 13/03/2025 avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025". Relaziona il Sindaco, prego.

### **SINDACO**

Buonasera a tutti. A seguito della approvazione del PEF, quindi del Piano Economico Finanziario, che ha determinato poi l'importo del costo del servizio validato da Ager, come sappiamo da qualche anno, oggi deliberiamo invece le tariffe TARI che sostanzialmente, da un punto di vista macroeconomico, sono invariate rispetto alle annualità precedenti, c'è uno scarto che in taluni casi arriva al 2%, quindi sostanzialmente parliamo di un adeguamento agli indici Istat. Le tariffe ovviamente sono riepilogate nelle tabelle che vengono allegate alla proposta di deliberazione, la tabella A per le utenze domestiche e la tabella B per le utenze non domestiche.

### **PRESIDENTE**

Grazie, Sindaco. Se non ci sono interventi, possiamo procedere con la votazione. Favorevoli per l'alzata di mano? 7. Contrari? 0. Astenuti? 0. Votiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli? 7. Contrari? 0. Astenuti? 0.